

ASSOCIAZIONE SCUOLA CASTELLETTO

STATUTO

Art. 1

Costituzione, democraticità della struttura e assenza del fine di lucro

1. È costituita con sede presso l'Istituto Comprensivo Castelletto in Genova, C.so Firenze, 1, l'associazione non riconosciuta denominata "Associazione Scuola Castelletto", di seguito detta "Associazione".
2. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici; tutti i Soci hanno uguali diritti e doveri, e godono del pieno elettorato attivo e passivo.
3. L'Associazione ha durata illimitata ed esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto.

Art. 2

Finalità

1. L'Associazione ha lo scopo di promuovere e realizzare iniziative a favore delle scuole dell'Istituto Comprensivo Castelletto e della Scuola Pubblica in generale, tenendo fede ai principi della Costituzione italiana e in particolare all'articolo 3.
2. L'Associazione, facendo capo alla legge quadro 266/91 sul volontariato, si propone, nell'ambito dell'Istituto Comprensivo Castelletto e sul territorio, di:
 - promuovere la realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento delle strutture scolastiche;
 - promuovere l'utilizzo delle strutture scolastiche anche al di fuori dell'orario scolastico;
 - organizzare incontri e dibattiti per rendere consapevole la partecipazione dei genitori alle attività scolastiche;
 - collaborare con la scuola e con gli insegnanti per la realizzazione di attività educative integrative a quelle scolastiche;
 - attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici e privati per utilizzare, gestire aree di verde pubblico, attrezzato, impianti sportivi, strutture pubbliche, etc.
 - promuovere e gestire manifestazioni per l'autofinanziamento
 - organizzare attività ricreative e culturali a favore di un miglior utilizzo del tempo libero fra i soci;
 - favorire la collaborazione tra genitori ed alunni in ogni attività interna o esterna alla scuola, per diffonderne il buon nome e le peculiarità didattiche attraverso manifestazioni culturali, musicali, incontri, mostre e convegni;
 - compiere ogni genere di opere, azioni, iniziative meglio viste per il raggiungimento della finalità statutaria, anche se non espressamente elencate.

Art. 3

Aderenti, criteri di ammissione ed esclusione, gratuità delle prestazioni

1. Possono essere Soci coloro che, condividendo e accettando lo spirito, i principi, le norme, gli scopi e le finalità del presente Statuto associativo, sottoscrivono la loro adesione sottoponendola al direttivo dell'Associazione per l'accettazione.
2. Nella domanda di adesione l'aspirante Socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione.
3. Gli aderenti cessano di appartenere all'Associazione per:
 - dimissioni volontarie;
 - morte;

- indegnità o mancato rispetto dello Statuto deliberata dal Consiglio Direttivo; in quest'ultimo caso è ammesso ricorso al Collegio Arbitrale di cui all'articolo 10, il quale decide in via definitiva.

4. Le prestazioni dei Soci sono fornite in modo personale, spontaneo e assolutamente gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, neanche dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione, dietro presentazione al Consiglio Direttivo, a cura dell'interessato, di dettagliata nota spese. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 4 Diritti e obblighi dei Soci

1. I Soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'Associazione.
2. I Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, a pagare le quote sociali e contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Art. 5 Organi

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea; il Consiglio Direttivo; il Presidente.

Art. 6 Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione.
Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata tramite email dal Presidente stesso, in via ordinaria almeno una volta all'anno, e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, con almeno 10 giorni di preavviso decorrenti dalla data di convocazione.
La convocazione deve contenere la data della riunione e l'ordine del giorno, l'Assemblea si riunisce in sede.
2. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
3. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altri Soci. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per delega.
4. Ciascun Socio può essere portatore di non più di tre deleghe scritte.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea non elettive sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 15 e 16.
6. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
 - approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
 - approvare il bilancio preventivo;
 - approvare il bilancio consuntivo;
 - approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto di cui al successivo articolo 15;
 - stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei Soci.

Le cariche sociali sono elettive, stabilite dall'Assemblea con i quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea ordinaria.

Art. 7
Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da sette membri tra cui il presidente. Esso può cooptare altri membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta l'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 10 giorni decorrenti dalla data di convocazione tramite email.
4. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
 - predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale e sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea;
 - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa
 - eleggere il Presidente e il Vicepresidente;
 - nominare il Segretario;
 - accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
 - ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.
5. Sono eletti membri del Consiglio Direttivo i candidati che riportino il maggior numero di voti. La candidatura a membro del Consiglio Direttivo deve essere espressa individualmente e non all'interno di una lista. Ogni socio può esprimere al massimo una preferenza con voto segreto. Il primo tra i non eletti, subentra in caso di decadenza o dimissioni di uno dei membri originariamente eletti, se accetta la carica: in caso contrario subentra il secondo dei non eletti, e così via.

Art. 8
Presidente

1. Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei voti. Ogni membro del Direttivo può esprimere al massimo una preferenza con voto segreto.
2. Il Presidente cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articolo 6, comma 1° e 2°, e articolo 7, comma 2°.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva dello stesso.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente o dal componente del Consiglio Direttivo più anziano per nomina o, in subordine, per età.

Art. 9
Segretario

1. Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
 - provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei Soci;
 - provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi

collegiali: Assemblea e Consiglio Direttivo;

- assiste il Consiglio Direttivo nella redazione del bilancio preventivo e consuntivo;
 - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
 - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.
2. Il Segretario può avvalersi dell'aiuto di uno o due associati da lui indicati, e approvati dal Direttivo, per il disbrigo delle attività a lui assegnate.
 3. Ogni verbale, registro, documento della Associazione è conservato in sede.

Art. 10 Controversie

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo dai primi due.

Art. 11 Gratuità e durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno durata annuale e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate durante l'anno decadono comunque allo scadere dello stesso anno di carica.
3. I membri del Consiglio Direttivo devono essere eletti entro il 10 giugno di ogni anno. Finché non si riunisce il nuovo Consiglio Direttivo, sono prorogati i poteri del precedente.
4. L'elezione per il primo Consiglio Direttivo dovrà svolgersi entro 60 giorni dall'approvazione del presente Statuto.

Art. 12 Risorse economiche

1. L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - a. quote associative e contributi dei Soci;
 - b. contributi di privati;
 - c. contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
 - d. contributi di organismi internazionali;
 - e. donazioni e lasciti testamentari; rimborsi derivanti da convenzioni;
 - f. entrate derivanti da attività diverse;
 - g. rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
3. Ogni operazione bancaria è disposta con firma congiunta del Presidente e del Segretario. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi,riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 13
Quota sociale

1. La quota associativa a carico dei Soci è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
2. I Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 14
Bilancio

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, con i quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea ordinaria.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo vanno approvati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 15
Modifiche allo Statuto

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque Soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti all'Assemblea.

Art. 16
Scioglimento

1. L'Associazione si scioglie su delibera di un'Assemblea appositamente convocata. L'Assemblea che delibera lo scioglimento vota con la presenza dei 3/5 dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. In caso di scioglimento, viene previsto l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17
Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile e alle vigenti disposizioni legislative in materia.